



Pesaro, li 24 giugno 2011

A TUTTI I CLIENTI ESTERNI

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 10/2011

-
- 1 – Deduzioni forfetarie per gli autotrasportatori per il 2010;
2 – Autotrasportatori ed il credito contributivo al SSN versato nel 2010;
-

1 – DEDUZIONI FORFETARIE PER GLI AUTOTRASPORTATORI PER IL 2010

A favore delle imprese di autotrasporto, nell'ambito della dichiarazione dei redditi, sono previste una serie di deduzioni forfetarie dal reddito d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate recentemente ha reso noto, con un discreto ritardo rispetto allo scorso anno, la misura delle deduzioni forfetarie spettanti per i viaggi effettuati.

In sede di determinazione del reddito d'impresa gli autotrasportatori possono considerare, nel mod.

UNICO, le seguenti deduzioni forfetarie:

- A) deduzione per i trasporti effettuati dall'imprenditore;
- B) deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t;
- C) deduzione per le trasferte dei dipendenti.



A) DEDUZIONE PER I TRASPORTI EFFETTUATI DALL'IMPRENDITORE

L'art. 66, comma 5, TUIR, dispone a favore degli autotrasportatori di merci in conto terzi, una specifica deduzione forfetaria in relazione ai trasporti **personalmente effettuati dall'imprenditore (ossia dal titolare della ditta individuale)**, nonché dai **singoli soci** di società di persone (la deduzione pertanto non spetta per i trasporti eseguiti dai dipendenti e/o collaboratori familiari dell'impresa).

N.B. La citata deduzione è riconosciuta alle imprese in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione (non è usufruibile pertanto dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo).

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha annunciato la misura delle deduzioni in esame **spettanti per il 2010** a seguito della ripartizione delle risorse in base agli stanziamenti previsti dalla Finanziaria 2011, disposta dal Decreto Interministeriale 24.5.2011. Con il Comunicato stampa 21.6.2011 l'Agenzia specifica che sono confermati, di fatto, gli importi *"già erogati nel 2010"*, ossia:

Ammontare della deduzione forfetaria giornaliera Ambito territoriale del trasporto

€ 19,60 nel Comune in cui ha sede l'impresa

€ 56,00 oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti

€ 92,00 oltre il predetto ambito territoriale

Si rammenta che la deduzione in esame spetta **una sola volta per ogni giorno** di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi. Così, ad esempio, l'autotrasportatore che usufruisce per un giorno della deduzione per viaggi fuori dal Comune in cui ha sede l'impresa, non può beneficiare anche della deduzione per i viaggi all'interno del Comune, ancorché nell'arco della stessa giornata ha effettuato più viaggi.

Il soggetto interessato è tenuto a predisporre, sottoscrivere e conservare un **prospetto Riepilogativo**, con indicazione:



- dei viaggi effettuati, specificandone la durata e la località di destinazione
- degli estremi dei documenti di trasporto utilizzati, le cui copie devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento (31.12.2015).

B) DEDUZIONE PER MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI DI MASSA NON SUPERIORE A 3,5 T

Il citato art. 66, comma 5, prevede un'ulteriore deduzione pari a **€ 154,94** per **ogni motoveicolo e autoveicolo:**

- utilizzato nell'attività d'impresa;
- **avente massa complessiva a pieno carico non superiore a Kg 3.500.**

N.B. La deduzione in esame spetta esclusivamente ai soggetti in contabilità semplificata.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 3.1.2001, n. 1/E, la deduzione spetta per **ciascun veicolo posseduto, anche a titolo diverso dalla proprietà** (ad esempio, in **leasing**).

In caso di **acquisto/cessione del veicolo in corso d'anno** la deduzione, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 26.1.2001, n. 5/E, va **ragguagliata** ad anno con riferimento ai giorni di effettivo possesso di ciascun motoveicolo/autoveicolo.

C) DEDUZIONE PER LE TRASFERTE DEI DIPENDENTI

L'art. 95, comma 4, TUIR, consente, in **alternativa** alla deduzione anche analitica delle spese sostenute in relazione alle **trasferite dei dipendenti fuori dal territorio comunale**, di dedurre un **importo giornaliero di € 59,65 o € 95,80 per le trasferite all'estero**, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

N.B. La deduzione in esame spetta alle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità adottato.



Di conseguenza l'impresa interessata può **scegliere** se dedurre analiticamente le spese sostenute per la trasferta del dipendente, ovvero dedurre i citati importi forfetari.

RIFLESSI AI FINI IRAP

Tutte le deduzioni forfetarie, sopra esaminate, **non hanno rilevanza ai fini IRAP** e pertanto quanto usufruito ai fini della determinazione del reddito d'impresa **non è deducibile** ai fini di tale imposta.

2 – AUTOTRASPORTATORI ED IL CREDITO PER IL CONTRIBUTO SSN VERSATO NEL 2010

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente comunicato che, anche per il contributo al SSN versato nel 2010 sui premi di assicurazione per responsabilità civile (RC auto) in relazione ai veicoli per il trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t, è ammesso il recupero sui versamenti effettuati tramite il mod. F24.

L'importo massimo recuperabile nel 2011 è pari, come per le precedenti annualità, a € 300 per ciascun veicolo.

Come noto, l'art. 1, comma 103, Legge n. 266/2005 ha introdotto la possibilità di recuperare, attraverso l'utilizzo in compensazione nel mod. F24, il **contributo al SSN** pagato sui **premi** di assicurazione:

- per **responsabilità civile** (RC auto);
- dei **veicoli per il trasporto di merci**, conto proprio e conto terzi, **di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, rigo B (Euro 2), da riscontrare sulla carta di circolazione del mezzo.**

La Legge n. 220/2010 (Legge di stabilità per il 2011) ha disposto il rifinanziamento dell'agevolazione anche in relazione ai contributi sui premi di assicurazione **versati nel 2010**.

UTILIZZO DEL CREDITO SPETTANTE NEL 2011



Con il Comunicato stampa 21.6.2011 l'Agenzia delle Entrate ha confermato il riconoscimento del **recupero anche delle somme versate nel 2010 a titolo di SSN, sui versamenti da effettuare nel 2011.**

In particolare, il contributo al SSN può essere **utilizzato in compensazione:**

- dei **versamenti** di qualunque imposta (IVA, ritenute dipendenti, ecc.), contributo o premio da effettuare:

– con il **mod. F24**, nel periodo **1.1 – 31.12.2011**, fino a concorrenza di **€ 300 per ciascun veicolo.**

A tal fine nel mod. F24 va utilizzato il **codice tributo "6793"** indicando quale anno di riferimento *"l'anno a cui si riferisce il credito"* (2011).

Le somme utilizzate **non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né ai fini IRPEF/IRES, né ai fini IRAP.**

INDICAZIONE NEL MOD. UNICO

Si rammenta che il credito in esame dovrà essere **riportato** nell'apposita sezione del **quadro RU** del mod. UNICO 2012.

N.B. Con particolare riguardo al **credito** riconosciuto sulle **somme versate** a titolo di contributo **SSN sui premi di assicurazione pagati nel 2009 ed utilizzato in compensazione** dei versamenti effettuati **nel 2010**, lo stesso va indicato nella **sezione XV** denominata *"Recupero contributo SSN"* del mod. UNICO 2011 PF / SP / SC / ENC, riportando il credito spettante, l'ammontare utilizzato in compensazione nonché, in caso di utilizzo in eccesso, il credito "riversato" tramite ravvedimento operoso.

Lo studio "Giampaoli & Partners Consulting" rimane a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento.